



Prefettura di Bergamo

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Area II – Raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali

Bergamo, data del protocollo

Ai Comuni della Provincia
LORO SEDI

Oggetto: Modalità di rilascio della carta d'identità elettronica e casi residuali di rilascio del modello cartaceo per motivi eccezionali, diversi da quelli indicati nella circolare n. 8 del 5 settembre 2017

Per opportuna conoscenza si informa che il Ministero dell'Interno, con nota del 15 marzo 2024, in esito alla richiesta formulata da un ente locale circa la possibilità di rilasciare, su richiesta discrezionale dell'interessato, la carta d'identità non già in formato elettronico bensì con il precedente formato cartaceo ha comunicato quanto segue.

“[...]Come riportato nelle circolari ministeriali numero 4 del 31 marzo 2017, 8 del 5 settembre 2017, ed 11 del 7 dicembre 2017, e 11-bis del 27 ottobre 2020, reperibili nella sezione circolari del sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici (<https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari>), le carte d'identità cartacee attualmente possono essere emesse solo ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) ed ai richiedenti protezione internazionale. Ed inoltre, ma soltanto in via estremamente residuale, per i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

Per completezza delle informazioni, si comunica che in base all'articolo 5 paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, tutte le carte d'identità cartacee cesseranno di essere valide alla data del 31 agosto 2026.

Al di fuori di tali speciali eccezioni, indicate nelle richiamate circolari, il decreto interministeriale 23 dicembre 2015, che disciplina le “Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica”, non contempla la possibilità di rilasciare, a discrezione del richiedente, il documento di riconoscimento personale anche con l'utilizzo del formato cartaceo.

Si aggiunge, per completezza, che l'art. 3 del citato D.I. prevede che gli elementi biometrici primari e secondari (fotografia ed impronte del dito indice di entrambe le mani), acquisiti dall'operatore comunale al momento della richiesta della Carta d'identità elettronica (CIE) sono memorizzati nel microprocessore, integrato nel supporto fisico del documento per verificarne l'autenticità e l'identità del titolare.

In particolare, in relazione alle prescrizioni contenute nel parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali n. 656 del 17 dicembre 2015, sul decreto interministeriale 23 dicembre 2015 sopracitato, il dato relativo alle impronte è conservato “per il tempo strettamente necessario alla produzione del documento”.

Il dirigente

(Galasso)